



Condizioni Generali di Vendita B2B

ART. 1. Disposizioni generali

1.1. Tutte le forniture e i servizi prestati da Rossato Group srl sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni. Le presenti condizioni generali di vendita regolano anche contratti e transazioni future con il Compratore.

1.2. Qualsiasi questione riguardante il presente contratto che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni del contratto stesso (e cioè dalle presenti Condizioni Generali o da eventuali condizioni specifiche convenute tra i contraenti) sarà disciplinata:

(a) dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Convenzione di Vienna del 1980, qui di seguito indicata come CVIM), e

(b) nella misura in cui tali questioni non siano coperte dalla CVIM, dalla legge italiana.

1.3. Qualsiasi riferimento a termini di resa (ad es, EXW, FCA, ecc.) si intende fatto al rispettivo termine degli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale

1.4. Qualsiasi riferimento ad una pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale si intende fatto alla versione in vigore alla data di stipulazione del contratto.

1.5. Qualsiasi modifica al presente contratto, per la sua validità, deve essere stipulata o provata per iscritto. Tuttavia, a ciascun contraente potrà essere precluso, sulla base del proprio comportamento, di invocare la presente disposizione nella misura in cui la controparte abbia fatto affidamento su tale comportamento.

ART. 2. Caratteristiche dei prodotti

2.1. Eventuali specificazioni riguardanti i prodotti e il loro uso, come ad esempio quelle relative a pesi, dimensioni, capienza, prezzi, colori nonché altri dati, contenute in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini prezzi del Venditore, saranno vincolanti per i contraenti solo nella misura in cui siano espressamente richiamate dal contratto.

2.2. Salvo diverso accordo, il Compratore non acquista alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale su software, disegni, ecc. eventualmente messi a sua disposizione. Il Venditore rimane altresì il titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.

2.3. Il Venditore potrà modificare in ogni momento i prodotti come ritenuto necessario o opportuno, informando di tali modifiche il Compratore.

2.4. La quantificazione del materiale oggetto dell'ordine costituirà elemento costitutivo del contratto. L'eventuale quantificazione ed i calcoli svolti dal Fornitore non costituiscono calcoli sostitutivi di quelli previsti per legge ai fini dell'impiego di specifici materiali. L'Acquirente prende atto che i calcoli svolti dal Fornitore sono meramente funzionali alla quantificazione dell'ordine senza che al Fornitore possa riconoscersi una responsabilità diretta, indiretta o sostituiva circa le mansioni specifiche di altri Professionisti del settore. Resta inteso peraltro che i calcoli non potranno essere utilizzati per scopi diversi rispetto alla solo ed esclusiva quantificazione dell'ordine.

2.5. Qualsiasi errore di calcolo inerente il materiale ordinato non potrà costituire oggetto di modifica dell'ordine. L'Acquirente si assume pertanto l'onere ed il rischio dell'eventuale acquisto in eccesso o difetto del materiale quantificato nell'ordine.

2.6. Costituiscono "servizi aggiuntivi" all'oggetto del contratto, l'assistenza in cantiere, la posa e messa in opera, l'avviamento, la taratura e la messa in funzione dei beni oggetto del contratto di fornitura, e non sono mai inclusi se non esplicitamente scritti nell'ordine.



ART. 3. Prezzo, condizioni di pagamento, ritardato pagamento

3.1. Salvo diverso accordo, il prezzo si considera EX WORKS, non include l'IVA e non è soggetto a revisione.

3.2. Il prezzo contrattuale include qualsiasi costo posto a carico del Venditore dal presente contratto. In conseguenza, ove il Venditore debba sopportare eventuali costi che il contratto pone a carico del Compratore (ad es. costi di trasporto o di assicurazione nel contesto dei termini EXW o FCA), tali somme non dovranno considerarsi incluse nel prezzo contrattuale e dovranno essere rimborsate dal Compratore al Venditore

3.3 In caso di ritardo di pagamento da parte del Compratore rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso percentuale del 2% mensile sull'importo scaduto, decorrenti dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo del prezzo.

3.4. Il mancato pagamento di una sola rata, che superi l'ottava parte del prezzo, dà luogo alla risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno. Nel caso in cui il prodotto sia stato installato o sia stata avviata la messa in posa, l'Acquirente dovrà corrispondere per intero quanto pattuito derogando alle previsioni di cui alla presente clausola.

ART. 4. Ordine e consegna dei prodotti

4.1. Nessun ordine di acquisto dei Prodotti inviato dal Compratore sarà vincolante per il Venditore se non sia stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso Venditore.

4.2. Salvo diverso accordo, i prodotti saranno forniti dal Venditore al Compratore Franco Fabbrica (EXW), presso lo stabilimento del Venditore. Trascorsi 7 gg. senza che l'Acquirente abbia provveduto al ritiro, il Fornitore si riserva di addebitare una quota pari al 1% del valore della merce per ogni giorno di ritardo; la merce che non fosse ritirata entro 30 gg sarà comunque fatturata per intero e subito sarà esigibile il pagamento secondo le modalità già concordate.

4.3. Il Venditore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai prodotti dopo la consegna dei prodotti al Compratore; in nessun caso il Compratore sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei prodotti qualora la perdita o il danno ai prodotti si verificano dopo la consegna dei prodotti al Compratore.

4.4. L'obbligazione della consegna dei prodotti da parte del Venditore potrà essere sospesa in tutti i casi di inadempimento del Compratore alla sua obbligazione di pagamento dei prodotti stessi.

4.5. In caso di ritardo della consegna dei prodotti di cui possa essere eventualmente responsabile il Venditore, il Compratore non avrà diritto, sotto qualsiasi forma, ad alcun risarcimento o penale per i danni eventualmente subiti.

ART. 5. Riserva di proprietà

5.1. Il Venditore mantiene il diritto di proprietà sui prodotti da lui consegnati al Compratore sino al momento del ricevimento dell'integrale pagamento del prezzo dei prodotti stessi da parte del Compratore. L'Acquirente dovrà custodire e mantenere la merce secondo buona fede sino all'esito positivo dell'intero pagamento.

5.2. Il Compratore, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come sopra previsto a favore del Venditore, deve astenersi dal porre in essere atti o comportamenti tali da impedire al Venditore il valido esercizio di tale diritto.

5.3. Al Compratore è fatto divieto di rivendere, cedere, costituire in garanzia a favore di terzi i prodotti acquistati dal Venditore senza averne prima pagato integralmente il prezzo allo stesso Venditore;



qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia per oggetto i prodotti deve essere immediatamente portata a conoscenza del Venditore.

5.4. In caso di violazione dell'obbligazione del Compratore come prevista dal presente articolo, il Venditore avrà diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei prodotti che il Venditore non abbia ancora eseguito.

ART. 6. Garanzia del Venditore

6.1. Il Venditore garantisce al Compratore, per un periodo di 1 anno dalla data di consegna dei prodotti al Compratore, che i prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di progettazione tali da rendere i prodotti non idonei all'uso per cui i prodotti sono realizzati.

6.2. Il Venditore è esonerato dalla garanzia per i vizi qualora il Compratore non abbia fatto corretto uso dei prodotti o qualora li abbia alterati o modificati senza il consenso del Venditore o non abbia tempestivamente comunicato al Venditore, a mezzo di raccomandata a/r, i vizi o i difetti di conformità dei prodotti.

6.3. Il Venditore è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora:

a) la sostituzione e/o la riparazione dei prodotti sia dipesa da eventi di forza maggiore, così come descritti dall'art. 7, o da colpa o negligenza del Compratore o dei suoi clienti; o

b) i prodotti o parte di essi siano stati utilizzati o conservati in modo improprio dal Compratore o dai suoi clienti.

6.4. Il Venditore ha il diritto di ritirare, a proprie spese, dal mercato i prodotti difettosi, avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione del Compratore.

6.5. Con la sola esclusione dei casi di dolo e colpa grave del Venditore, l'unica responsabilità di quest'ultimo nei confronti del Compratore, per la fornitura dei prodotti, è limitata all'obbligo di riparare e/o sostituire i prodotti difettosi e/o non conformi.

6.6. In nessun caso la responsabilità, a qualsiasi titolo, del Venditore si estenderà ai danni o alle perdite indirette, incidentali, o conseguenti eventualmente subiti dal Compratore causa i vizi e/o i difetti di conformità dei prodotti.

6.7. Sul prodotto sostituito l'anno di garanzia decorre dalla data di consegna.

6.8. Eventuali estensioni di garanzia saranno riconosciute dal Venditore previo accordo specifico con il Compratore. L'estensione di garanzia eventualmente accordata varrà esclusivamente sulla fornitura oggetto di estensione di garanzia, senza che costituisca riconoscimento implicito di estensione per prodotti simili, assimilabili o uguali appartenenti ad ordini diversi.

ART. 7. Forza maggiore

7.1. Nessuno dei contraenti è responsabile per il mancato adempimento della sua obbligazione nella misura in cui provi

- (a) che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dal suo controllo, e
- (b) che non poteva essere ragionevolmente tenuto a prevedere, al momento della conclusione del contratto, tale impedimento ed i suoi effetti sulla sua capacità di eseguire il contratto, e
- (c) che egli non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.

7.2. Il contraente che invoca l'esonero della responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l'esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena



venga meno la causa di esonero della responsabilità. Il contraente che ometta l'una o l'altra comunicazione è responsabile di quei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.

7.3. Se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a sei mesi, ciascun contraente avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla controparte.

ART. 8. Non conformità dei prodotti

8.1. Il compratore deve esaminare i prodotti appena possibile dopo il loro arrivo a destinazione e denunciare per iscritto al Venditore qualsiasi difetto di conformità degli stessi entro 7 giorni dalla data in cui il Compratore ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire tale difetto di conformità. In ogni caso il Compratore perde il diritto di avvalersi del difetto di conformità ove non lo denunci al Venditore entro 12 mesi dalla data di arrivo dei prodotti (salvo eventuali estensioni di garanzia come previste all'art.6.8.)nel luogo di destinazione convenuto.

8.2. Nel caso in cui siano accertati vizi o difetti del prodotto, il Compratore deve fare apposita richiesta mediante la compilazione del modulo (scaricabile all'indirizzo http://www.rossatogroup.com/documenti/cat_view/69-modulistica.html). Il modulo di reclamo deve essere inviato al Fornitore via raccomandata a/r ed anticipato per fax o e-mail. Non saranno considerati validi i reclami che pervengano senza il rispetto delle predette modalità.

8.3. Il Venditore, verificato e riconosciuto il vizio del prodotto, potrà a sua scelta:

(a) sostituire i prodotti con prodotti conformi senza alcun onere addizionale per il Compratore

(b) riparare i prodotti senza alcun onere addizionale per il Compratore, oppure (c) rimborsare al Compratore il prezzo pagato per i prodotti non conformi e conseguentemente risolvere il contratto relativamente agli stessi.

Il Compratore è tenuto in tutti i casi a restituire a sue spese il prodotto integro e completo di imballaggio originale.

ART. 9. Risoluzione del contratto

9.1 Ciascuna parte avrà il diritto di recedere con effetti immediati dalle presenti condizioni generali di vendita, come pure da ogni singolo contratto di fornitura dei prodotti non ancora eseguito, qualora l'altra parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.

9.2 In particolare, il Venditore potrà risolvere il contratto con effetti immediati nei seguenti casi:

(a) qualora il Compratore non adempia agli obblighi di cui agli art. 3 e 5;

(b) qualora il Compratore venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del Compratore sia tale da far ragionevolmente presumere l'insolubilità del Compratore

9.3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento al pagamento di una rata come previsto nel presente contratto, al Fornitore viene riconosciuto il diritto alla restituzione delle merce nonché al trattenimento di quanto versato dall'Acquirente. Nel caso in cui il prodotto sia stata già installato o sia stata avviata la messa in posa, il contratto non potrà essere risolto salvo corresponsione per l'intero prezzo pattuito a favore del Fornitore che non potrà provvedere a ritirare la merce.

ART. 10. DURATA

10.1. Le presenti condizioni generali di vendita entrano in vigore dalla data di sottoscrizione della conferma d'ordine.



ART. 11. Legge applicabile – Foro competente

11.1. Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci e dalla legge italiana con riferimento alle materie non disciplinate da tale Convenzione.

11.2. Il Tribunale di Latina (Italia) avrà la competenza esclusiva su tutte le controversie che possano originarsi con riferimento alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita.

ART.12. Clausole finali

12.1. Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono l'unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei prodotti e non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle parti formalizzato per iscritto.

12.2. L'eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.

12.3. Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l'unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.

12.4. Qualora una delle parti ometta di intraprendere un'azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.